

## D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002

### Istituzione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali.

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto - legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO PRIMO

#### *Condizioni di emissione della serie "A4" di buoni fruttiferi postali*

Art. 1.

#### *Istituzione della nuova serie*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla "A4".

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "A3", istituita con decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze – Capo primo - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001.

Art. 2.

#### *Taglio e importo massimo sottoscrivibile*

1. I buoni della nuova serie "A4" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

Oggetto: Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.

Pubblico

Definitivo

0DM000020020418

Pag. 1 di 4

Cassa Depositi e Prestiti: Via Goito, 4 - 00185 Roma - Tel 06/42211 - Telefax 06/42214026-42212480-42212481-42212482 - Telex 622568

DEPCASI - Ind. Teleg. CASDEP - C.F. 80199230584 - Sito Internet: <http://www.cassaddpp.it>

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

*Prezzo di emissione*

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A4" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

*Durata e interessi*

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.A.

CAPO SECONDO

*Condizioni di emissione della serie "AA4" di buoni fruttiferi postali*

Art. 5.

*Istituzione della nuova serie*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA4".

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "AA3", istituita con decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze – Capo secondo - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001.

Art. 6.

*Taglio e importo massimo sottoscrivibile*

1. I buoni della nuova serie "AA4" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000.

2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

*Prezzo di emissione*

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA4" sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

*Durata e interessi*

1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.

3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie "A4", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

*Il Ministro:* TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA  
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A4"

	Saggio di interesse lordo
1° anno	3,50%
2° anno	4,25%
3° anno	4,75%
4° anno	4,75%
5° anno	4,75%
6° anno	5,40%
7° anno	5,40%
8° anno	5,40%
9° anno	5,40%
10° anno	6,00%
11° anno	6,00%
12° anno	6,00%
13° anno	6,00%
14° anno	6,00%
15° anno	6,25%
16° anno	6,25%
17° anno	6,25%
18° anno	6,25%
19° anno	6,25%
20° anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente  
al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.